Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 20 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2255.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 (art. 1, n. 1);

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante (art. 19);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento e relativi allegati contenenti le norme per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 31. — MANCINI

Regolamento per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante

Art. 1.

L'applicazione della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327, che disciplina il commercio ambulante di vendita al pubblico, è demandata, nell'ambito della Provincia, ai prefetti nella loro qualità di presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e nei Comuni ai podestà.

Art. 2.

L'attività di vendita ambulante prevista dall'art. 1 della legge non può essere esercitata da chi non è provvisto della licenza rilasciata dal podestà in regola col visto annuale.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P. S. nonchè degli altri agenti localmente incaricati della vigilanza, unitamente alla carta di identità.

E' fatto inoltre obbligo agli ambulanti, quando usufruiscono di posteggi, banchi, carretti, e simili, di esporre, durante la vendita, la licenza in modo visibile al pubblico.

Art. 3.

La licenza per la vendita ambulante è personale e può essere soltanto rilasciata a persone fisiche.

Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento non si tiene conto del fatto che tra più persone fisiche esercenti la vendita ambulante esistano rapporti di società, salvo gli obblighi ad essi derivanti per tale fatto da altre leggi e disposizioni.

Egualmente per quanto riguarda l'obbligo spettante, in ogni caso, a ciascuna persona fisica che intenda esercitare la vendita ambulante, di munirsi di propria licenza e di risponderè direttamente dell'osservanza delle norme che detta attività disciplina, non si tiene conto degli eventuali rapporti comunque esistenti con altri commercianti o con i propri fornitori.

Art. 4.

La licenza per l'esercizio della vendita ambulante può essere rilasciata anche a minori degli anni diciotto, a cui sia stata concessa, ai termini dell'art. 122 del testo unico delle leggi di P. S., l'iscrizione nell'apposito registro.

Art. 5.

Per l'esercizio di attività riflettenti la vendita ambulante soggette a speciali autorizzazioni di polizia, non occorre il rilascio della licenza comunale di cui all'art. 2 della legge.

Art. 6.

Non sono tenuti a fornirsi della licenza per la vendita ambulante le persone che curano la consegna al domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti il commercio in sede stabile, delle merci già contrattate e vendute in negozio.

Parimenti non sono soggetti all'osservanza della legge sul commercio ambulante i rappresentanti e piazzisti che vendono ad altri rivenditori, per conto delle case da essi rappresentate, merci da essi trasportate, nonchè coloro che assumono commissioni a domicilio del consumatore per conto di altre ditte commerciali e recapitano poi la merce.

Art. 7.

La licenza di vendita al pubblico in forma ambulante, è rilasciata dal podestà del Comune di origine dell'interessato — dopo i prescritti pareri — su apposito stampato contenente anche il mod. 15 attestante, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti tenuto dall'Autorità di P. S. e conforme al modello allegato al presente regolamento.

Art. 8.

Per Comune di origine degli ambulanti, agli effetti della competenza podestarile a rilasciare la licenza per la vendita ambulante e della iscrizione al registro delle ditte tenuto dagli uffici provinciali delle corporazioni, s'intende il Comune dove l'ambulante stesso ha la sua dimora abituale.

Art. 9.

La domanda degli interessati, diretta ad ottenere la licenza di cui all'art. 2 della legge, deve essere redatta sulla prescritta carta bollata e contenere, oltre alle precise generalità, gli estremi della carta d'identità del richiedente, l'indicazione delle merci che si propone di vendere e l'elenco delle provincie, in numero non superiore a cinque oltre quella di origine, ove intende esercitare la propria attività.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in carta semplice contenente tutte le indicazioni prescritte per la domanda, diretta ad informare l'Autorità locale di P. S. della richiesta avanzata allo scopo di ottenere il certificato di iscrizione nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti.

Nessun altro documento deve essere allegato alla domanda.

Art. 10.

Per procedere al rilascio della licenza, richiesta a norma dell'articolo precedente, il podestà — appena in possesso della domanda — provvede a trasmettere al competente ufficio di P. S. la dichiarazione in carta semplice di cui all'articolo precedente, munita del proprio visto allo scopo di attestare che effettivamente il richiedente ha presentata la regolare domanda ed è provvisto della carta di identità, allegando un modello di licenza in bianco, col solo nome del richiedente scritto sul frontespizio. Contemporaneamente provvede a richiedere sulla domanda il parere della Commissione di cui all'art. 2 della legge.

Art. 11.

L'Autorità di P. S., dopo eseguiti d'ufficio gli accertamenti del caso, concede, ove nulla osti, l'iscrizione nel registro degli esercenti di mestieri ambulanti o constata che essa già è stata concessa e ne informa il podestà, restituendo il modello di licenza debitamente riempito nella parte di competenza.

Ove l'Autorità di P. S. rifiuti l'iscrizione, ne informa il podestà restituendo il modello di licenza in bianco. In tale caso il podestà respinge la domanda di licenza, anche se sia già intervenuto il parere favorevole della Commissione per il rilascio della licenza e provvede a comunicare all'interessato la reiezione della sua istanza.

Egualmente, quando la Commissione comunale esprime parere contrario alla concessione della licenza, il podestà respinge l'istanza, dandone comunicazione all'interessato ed all'Autorità di P. S.

Art. 12.

Quando l'Autorità di P. S. ha concesso il proprio certificato di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti e la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione della licenza, il podestà invita l'interessato a fornire, entro un termine perentorio, la documentazione comprovante il versamento del deposito cauzionale — tranne che ne sia dispensato a norma dell'art. 9 della legge o che ne sia stato esonerato — e in ogni caso — le marche occorrenti per soddisfare le tasse di bollo e quelle di concessione governativa dovute ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Il podestà invita inoltre l'interessato a compilare — in quanto vi sia tenuto — la denuncia di esercizio all'Ufficio provinciale delle corporazioni, prevista dall'art. 47 del R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, sui Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni, su apposito modulo a stampa da fornirsi, a tal uopo, dagli Uffici stessi ai Comuni dipendenti.

Quando l'interessato ha provveduto a soddisfare tali obblighi, il podestà rilascia la licenza e la trasmette — insieme alla denuncia di cui al comma precedente — al Consiglio provinciale delle corporazioni competente per gli adempimenti di competenza con le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 13.

Le licenze per la vendita ambulante sono soggette al pagamento della tassa di bollo da corrispondersi mediante marche da applicarsi sulla prima pagina del libretto contenente la licenza rilasciata a cura del Comune.

La licenza è soggetta inoltre, al pagamento della tassa di concessione governativa rispettivamente fissata dalle leggi in vigore per il primo anno e per gli anni successivi da corrispondersi con marche che saranno annullate con timbro metallico, con inchiostro grasso nero da stampa del Comune, rispettivamente all'atto del rilascio e dell'apposizione del visto annuale.

Nessuna speciale tassa di bollo nè di concessione governativa è dovuta sul certificato d'iscrizione nei registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza.

Art. 14.

Nessuna tassa è dovuta al Comune per il rilascio delle licenze, nemmeno a titolo di diritti di segreteria. Il Comune può solo farsi rimborsare del prezzo effettivo dello stampato

su cui viene rilasciata la licenza stessa, prezzo che dovrà essere stabilito con formale deliberazione del podestà resa esecutiva dal prefetto.

Art. 15.

Gli ambulanti che trasferiscono la propria dimora abituale da uno ad altro Comune della stessa Provincia, conservano di diritto la propria licenza e questa continua ad avere pieno valore, alla sola condizione di denunciare, per iscritto, in carta libera, all'Autorità comunale del Comune che abbandonano definitivamente e di quello ove si trasferiscono, il loro cambiamento di dimora abituale agli effetti della vigilanza spettante ai Comuni sull'esercizio del commercio ambulante e di presentarsi all'Autorità di P. S. del nuovo Comune per il visto di cui all'art. 240 del regolamento per l'esecuzione della legge di P. S.

Art. 16.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'Autorità comunale del luogo, ove l'ambulante fissa la nuova dimora abituale, prende atto della denuncia, annota sulla licenza la variazione nello spazio appositamente a ciò destinato e provvede nel più breve termine a dare comunicazione dell'avvenuta variazione al Comune dal quale l'ambulante proviene ed all'Ufficio provinciale delle corporazioni.

Art. 17.

Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un Comune ad altro di Provincia diversa, per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante deve ottenere una nuova licenza.

In tal caso alla domanda deve essere allegato un certificato del Comune dal quale l'ambulante proviene che attesti che il medesimo era già in possesso di licenza ambulante e che l'ha abbandonata per trasferimento. La nuova licenza — che non può essere rifiutata — deve essere rilasciata con la procedura consueta.

Art. 18.

La Commissione comunale prevista dall'art. 2 della legge è nominata con decreto del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione delle competenti Organizzazioni provinciali di categoria, sentito il podestà del Comune.

I membri delle Commissioni devono essere residenti nel Comune e non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 19.

Le designazioni di cui all'articolo precedente da parte delle competenti Organizzazioni di categoria non vincolano il prefetto che può richiedere la rinnovazione delle designazioni stesse.

Art. 20.

I membri delle Commissioni comunali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza di singoli membri per causa di morte, per decadenza, per revoca o per dimissioni, il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni provvede, con le stesse norme, di cui agli articoli precedenti, alla loro sostituzione e i nuovi nominati durano in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.

Art. 21.

Tranne il caso che non vi sia alcuna domanda di nuova licenza per la vendita ambulante e manchino altri affari da trattare per cui sia obbligatorio sentire il parere della Commissione, essa deve essere convocata almeno una volta al mese.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattarsi e l'elenco nominativo delle domande da esaminare.

I membri, che senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza deve essere pronunciata dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni su proposta del podestà previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 22.

Le Commissioni comunali di cui all'art. 2 della legge hanno competenza:

1° ad esprimere il parere sulle domande di nuove concessioni di licenze indicando all'Autorità comunale la decisione da adottare;

2° ad esprimere il parere per l'apposizione del visto annuale sulle licenze;

3° a proporre i vari provvedimenti occorrenti per il funzionamento dei mercati ambulanti, per stabilire gli orari di vendita consentiti agli ambulanti e per ogni altra questione riguardante l'esercizio della loro attività che dovesse formare oggetto di provvidenze podestarili di carattere generale;

4° ad esprimere motivato giudizio sull'indigenza o meno degli ambulanti che chiedono l'esonero del versamento della cauzione, e sulla sussistenza o meno del requisito di agricoltore o artigiano, ove esso non sia stato altrimenti documentato;

5° a promuovere tutte quelle iniziative atte a favorire l'esercizio del commercio ambulante;

6° ad esprimere su richiesta del podestà, il parere sulla revoca, o ritiro della licenza e su ogni altra questione che egli creda di sottoporre alla Commissione.

Il parere della Commissione comunale è vincolante per il podestà solo nei casi di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Negli altri casi il podestà non è tenuto a seguire il parere della Commissione comunale, ma, ove se ne discosti, deve fare risultare i motivi per i quali ha ritenuto disporre diversamente.

Art. 23.

La licenza per l'esercizio di vendita ambulante, s'intende concessa per un tempo illimitato. Essa è, peraltro soggetta al visto annuale prescritto dall'art. 3 della legge il quale non costituisce atto di nuova concessione ma è la condizione a cui è subordinata la validità della licenza per l'anno a cui il visto si riferisce.

Detto visto sarà apposto successivamente a quello di competenza dell'Autorità di P. S. sul mod. 15 inserito nella licenza ed attestante l'iscrizione dell'interessato nel registro degli esercenti mestieri ambulanti.

Art. 24.

Il visto annuale si applica mediante annotazione del podestà o di un suo incaricato nell'apposito spazio a ciò destinato nel modello di licenza, sulla quale devono essere preventivamente apposte ed annullate le marche relative al pagamento delle tasse di concessione governativa.

In occasione dell'apposizione del visto annuale sarà effettuata altresì la riscossione dell'imposta consigliare sul commercio girovago mediante apposizione sulla licenza di marche, da fornirsi ai Comuni dai Consigli provinciali delle corporazioni, corrispondenti al valore dell'imposta stessa dovuta dall'interessato annualmente.

Il visto non è soggetto al pagamento di nessun altra tassa.

Art. 25.

Il servizio di applicazione delle marche, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si effettua a spese dei Consigli provinciali delle corporazioni, e pertanto ai Comuni compete un aggio percentuale sulle marche applicate eguale a quello che il Consiglio concede all'esattore per l'esazione delle imposte affidate in riscossione allo stesso.

Art. 26.

Il titolare della licenza deve esibirla per il visto entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello per il quale se ne intende prorogare la validità.

Dopo il sesto mese di ciascun anno, qualora la licenza non sia stata esibita per il visto perde ogni validità ed il commerciante ambulante, che desidera continuare nella propria attività, deve richiedere una licenza nuova.

Art. 27.

Il visto di cui all'art. 3 della legge deve essere negato quando il titolare della licenza non abbia ottenuto il visto dall'Autorità di P. S. sul mod. 15 allegato al modello di licenza, e può essere sospeso quando l'Autorità comunale ritenga di dover procedere ad accertamenti per stabilire se l'ambulante sia incorso in qualcuna delle condizioni che importano la revoca della concessione.

Art. 28.

Perchè l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge di P. S. e quelli derivanti dalla legge sul commercio ambulante, possa effettuarsi armonicamente, l'Autorità di P. S. provvederà a far coincidere l'anno di validità dell'iscrizione nei registri di P. S. con l'anno solare.

Art. 29.

Il ritiro e la revoca della licenza non possono essere disposti fuori dei casi previsti dalla legge, tranne che non vi sia espressa rinuncia del titolare, o che venga a mancare il certificato d'iscrizione nei registri della P. S.

Art. 30.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della legge, per Provincie limitrofe, s'intendono quelle immediatamente confinanti alle altre che confinano con la Provincia di cui fa parte il Comune di origine dell'ambulante e quello che, a loro volta, siano confinanti tra di loro.

La provincia di Zara si considera limitrofa alle Provincie del litorale adriatico.

Le provincie della Sardegna si considerano limitrofe alle Provincie del litorale tirrenico.

Le provincie di Reggio Calabria e Messina si considerano confinanti fra loro.

Art. 31.

Quando la licenza sia richiesta per l'esercizio della vendita ambulante esclusivamente nei porti da parte dei capitani di barche dediti al piccolo cabotaggio, è ammesso che la validità di essa sia estesa anzichè alle cinque Provincie confinanti o limitrofe a quelle, ove, nel limite massimo di cinque Provincie, sogliono fare scalo le barche stesse.

Art. 32.

Nel caso in cui le Provincie confinanti con quella di origine dell'ambulante siano in numero superiore a cinque, l'ambulante ha libertà di scegliere tra queste Provincie fino al numero di cinque, quelle in cui intenda esplicare la propria attività.

Art. 33.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 13 della legge, i Comuni provvedono, entro il terzo giorno di ciascun mese, a dare notizia agli Uffici provinciali delle corporazioni delle licenze rilasciate nel mese precedente, mediante trasmissione di un elenco redatto in conformità del modello annesso al presente regolamento.

All'elenco devono essere allegate le licenze rilasciate ed i moduli compilati dagli interessati contenenti la denuncia di esercizio, in quanto vi siano tenuti, perchè sia provveduto all'iscrizione nel registro delle ditte di quegli ambulanti che vi sono tenuti, prima del rilascio della licenza all'interessato.

Gli Uffici entro dieci giorni dalla data in cui furono trasmesse dal podestà, restituiscono le licenze di cui al comma precedente con l'annotazione necessaria a certificare l'avvenuta iscrizione nel registro delle ditte tenuto dall'ufficio, o la dichiarazione di esenzione da tale obbligo da riportarsi nello spazio dello stampato a tal uopo riservato.

Art. 34.

L'elenco nominativo delle licenze rilasciate dai Comuni delle Provincie durante il mese o da trasmettersi dagli Uffici provinciali delle corporazioni agli altri Uffici interessati, a termini del comma 2° dell'art. 4 della legge, deve essere redatto in conformità del modello annesso al presente regolamento.

Art. 35.

In caso di revoca per ritiro o per abbandono delle licenze di vendita al pubblico in forma ambulante appena il provvedimento sia divenuto definitivo, il podestà provvede a darne immediata comunicazione all'Ufficio provinciale delle corporazioni perchè disponga la cancellazione del titolare dal registro delle ditte.

Art. 36.

Il servizio di anagrafe per la vendita ambulante deve essere tenuto distinto da quello per la vendita in sede stabile.

Art. 37.

Le direttive da segnarsi alla fine di ciascun anno ai Comuni della Provincia da parte dei Consigli provinciali delle corporazioni, a termini dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge devono essere comunicate al Ministero delle corporazioni subito dopo intervenuta la deliberazione dei Consigli stessi.

Art. 38.

Tutti i pareri previsti dall'art. 5 della legge non dispensano l'Autorità dal sentire gli altri pareri nè dal seguire le procedure eventualmente previste da altre leggi per l'emanazione dei singoli provvedimenti dallo stesso articolo menzionati.

Art. 39.

Gli ambulanti non possono avere dipendenti addetti alla vendita al pubblico.

Per comprovate esigenze il podestà può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona famigliare.

Per la concessione di tale facilitazione occorre, oltre la domanda in carta bollata da L. 4, la prova, da fornirsi mediante certificato in carta libera della competente Autorità di pubblica sicurezza, che il sostituto ha requisiti sufficienti per l'iscrizione nel registro di P. S.

Art. 40.

In caso di morte del titolare di una licenza per la vendita ambulante o di cessazione dal commercio, la licenza potrà essere trasmessa alle persone previste dall'art. 6 della legge, sempre quando esse ottengano l'iscrizione nel registro di P. S.

La trasmissibilità della licenza di vendita ambulante, deve intendersi estesa a favore del coniuge.

Art. 41.

In sede di prima concessione di licenza dovrà richiedersi all'ambulante il versamento della cauzione minima, prevista dal 1° comma dell'art. 8 della legge, salvo al podestà di ordinare agli interessati, il cui reddito di R. M. venga a superare — durante l'esercizio del commercio — le lire 5000 annue, di prestare la cauzione nei modi previsti dal 2° comma dell'art. 8.

All'ambulante, che, regolarmente invitato e diffidato, non provveda a sostituire, nel termine di tre mesi, la cauzione minore con quella maggiore a cui fosse tenuto, sarà revocata la licenza.

Dell'avvenuto adempimento, sarà invece, apposta annotazione sulla licenza a cura del podestà.

Art. 42.

Nel caso in cui alla domanda di esonero dal versamento della cauzione è allegato il certificato di povertà, l'esonero stesso spetta di diritto e non occorre che sulla domanda si pronunci la Commissione di cui all'art. 2 della legge.

In caso contrario il giudizio di detta Commissione sulla povertà dell'ambulante non vincola il podestà.

Art. 43.

L'esonero dal versamento della cauzione può essere richiesto dagli interessati sia contemporaneamente alla licenza e con la stessa domanda, sia successivamente per sopravvenute condizioni di indigenza.

In tale secondo caso la domanda va redatta su carta da bollo da L. 4.

Egualmente l'esonero dal versamento può essere concesso sia con lo stesso atto con cui il podestà concede la licenza, sia con atto separato o successivo.

Art. 44.

Il provvedimento di concessione dell'esonero dal versamento della cauzione rientra nella competenza del podestà.

Contro il diniego dell'esonero è ammesso il ricorso al prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, negli stessi termini e modi previsti per il ricorso contro il diniego o la revoca della licenza.

Art. 45.

L'Autorità comunale può richiedere come prova della qualità di agricoltore o di artigiano, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 della legge, l'esibizione di un certificato dell'Associazione sindacale degli agricoltori o degli artigiani, o dei lavoratori dell'agricoltura, che attesti tale qualità; in caso contrario supplisce il giudizio della Commissione di cui all'art. 2 della legge.

Art. 46.

Sono considerati agricoltori produttori diretti, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 della legge, non solo i capi di famiglia agricoltori proprietari di terreni conduttori e coltivatori diretti, ma anche i mezzadri e i fittavoli, i coloni e gli enfiteuti e le persone delle rispettive famiglie, purchè facciano parte dell'azienda e non siano con questa in rapporti di dipendenza come salariati.

Nel caso in cui l'azienda agricola sia gestita da persone giuridiche, la vendita diretta dei prodotti dell'azienda può essere effettuata da propri incaricati che per tale attività godano gli stessi benefici degli agricoltori diretti.

Art. 47.

Ai cacciatori ed ai pescatori che vendono ambulantemente la cacciagione e il pesce proveniente dall'esercizio della loro attività produttiva, si applicano le stesse norme previste per gli agricoltori e gli artigiani per lo smercio diretto dei propri prodotti.

Peraltro, i pescatori di mestiere, che siano forniti della licenza prevista dalla legge sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, possono attendere alla vendita del loro prodotto senza bisogno di munirsi della licenza istituita dalla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327.

Art. 48.

Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti, non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza.

Art. 49.

Le licenze rilasciate agli agricoltori, agli artigiani, ai cacciatori, ed ai pescatori, dovranno contenere, ove concesse con le agevolazioni previste dall'art. 9, l'annotazione delle facilitazioni fruite oltre alla dichiarazione che esse abilitano esclusivamente alla vendita dei prodotti del proprio fondo o del lavoro personale dell'intestatario.

Art. 50.

Agli agricoltori ed agli artigiani, che limitano la propria attività alla vendita dei loro prodotti, l'esonero dal versamento della cauzione, previsto dall'art. 9 della legge, si applica, di diritto, alla sola condizione che risulti provata la qualità di agricoltore od artigiano, ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.

Art. 51.

Tranne che sia richiesto da eccezionali motivi di polizia, i Comuni non possono limitare l'afflusso degli ambulanti nè stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale.

In ogni Comune dovranno essere stabilite delle zone in cui il commercio girovago sia normalmente e liberamente consentito e dovranno essere indicate, con apposita ordinanza le zone in cui per ragione di ordine pubblico o di polizia stradale è vietato l'esercizio di tale commercio.

Nei Comuni dove esistono aree destinate permanentemente alla vendita al pubblico mediante concessione di posteggio, gli ambulanti, per poter affluire in detta località, dovranno ottenere la concessione del posteggio da parte dell'Autorità comunale.

Il posteggio può essere negato solo per ragioni di forza maggiore ed, in tale caso, gli ambulanti conserveranno il diritto alla libera circolazione per l'esercizio della vendita nelle zone ove non vi sia divieto ispirato alle ragioni di ordine pubblico e polizia stradale sopra ricordate.

Art. 52.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni competente a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della legge, è quello della Provincia in cui l'ambulante desidera recarsi temporaneamente ad esercitare la propria attività.

La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, deve essere redatta sulla prescritta carta bollata ed il competente Consiglio, entro dieci giorni dalla data di spedizione della domanda stessa, deve provvedere a rimettere l'autorizzazione richiesta dall'interessato od a notificargli, in caso contrario, il diniego.

Art. 53.

L'autorizzazione di cui all'art. 11 dovrà essere redatta su modello conforme all'allegato al presente regolamento.

Art. 54.

Quando l'afflusso in determinate località degli ambulanti, provenienti da regioni lontane o da provincie non confinanti, costituisce una lunga tradizione o rappresenta lo sbocco naturale di speciali attività, i Consigli provinciali delle corporazioni competenti non possono rifiutare i permessi previsti dall'art. 11 della legge, tranne il caso che sussistano gravi motivi.

Egualmente i Consigli provinciali delle corporazioni, richiesti, non possono negare l'autorizzazione prevista dall'art. 11 della legge, quando l'interessato dimostri di aver svolto, negli anni precedenti a quelli in cui viene richiesta l'autorizzazione, la propria attività di vendita ambulante nel territorio della Provincia per cui richiede l'autorizzazione.

Art. 55.

L'obbligo dell'iscrizione presso gli Uffici provinciali delle corporazioni e quello d'iscrizione nei registri di P. S. non si estende, per il solo fatto di essere titolare di una licenza per la vendita ambulante, agli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente i loro prodotti ed a tutti coloro che alle dette iscrizioni non siano tenuti in forza di legge e disposizioni diverse dalla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 327.

Art. 56.

L'iscrizione dei commercianti ambulanti nel registro delle ditte non è soggetta a rinnovazione.

In conseguenza, per la cancellazione del registro stesso, occorre comunicazione podestarile di cessazione dell'ambulante dall'esercizio della sua attività.

Art. 57.

In dipendenza della limitazione dell'obbligo d'iscrizione nel registro delle ditte del solo Ufficio provinciale delle corporazioni della Provincia di origine di cui all'art. 13 della legge, anche l'imposta consigliare sul commercio girovago dovrà essere soddisfatta dagli ambulanti presso il solo Consiglio ove essi sono iscritti.

Art. 58.

Il fatto di essere titolari di licenza di vendita ambulante non è titolo sufficiente per l'applicazione delle tasse e imposte consigliari e l'obbligo di soddisfarle sussiste solo nei confronti di quegli ambulanti che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalle norme che istituiscono le tasse ed imposte suddette.

Art. 59.

La vendita ambulante è soggetta a tutte quelle limitazioni che le Autorità locali, in applicazione di leggi e regolamenti di carattere sanitario, crederà di stabilire.

Art. 60.

Il visto di cui all'art. 240 del regolamento esecutivo della legge di P. S. sul certificato attestante l'iscrizione nei registri di P. S. riportato nelle licenze può essere rilasciato soltanto per i Comuni compresi nelle Provincie a cui si riferisce la licenza, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge.

Lo spostamento degli ambulanti nei Comuni per cui è valida la licenza è condizionato alla concessione del visto di cui sopra da parte dell'Autorità di P. S. la quale conserva, pertanto, integra la facoltà prevista dal citato art. 240 del regolamento esecutivo della legge di P. S. di imporre limitazioni o divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

Art. 61.

Nel primo anno di applicazione del presente regolamento sarà sempre rilasciata la licenza prevista dall'art. 2 della legge a coloro che già attendono di fatto alla vendita ambulante.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore di Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Pag. 1
ALLEGATO N. 1.
(Vedi art. 7 del Reg.)

COMUNE DI . . . .

IL PODESTÀ

Vista la legge 5 febbraio 1934 N. 327 e relativo regolamento;

Vista la domanda dell'interessato;

Sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1934 N. 327;

Visto il certificato d'iscrizione dell'interessato nei registri di P. S.;

CONCEDE

al Sig. . . . .
. . . . di. . . . .
e di. . . . .
nato a . . . . e con dimora abituale in questo comune

LICENZA

per la vendita ambulante dei seguenti generi . . . .
. . . .
da effettuarsi a mezzo di . . . .
. . . .

La presente licenza autorizza l'esercizio della vendita ambulante, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento nelle Provincie di . . . .

Marca da bollo

IL PODESTÀ

. . . .

UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI
DI

. . . .

(1) *Si certifica che il Sig.* . . . .
. . . .
titolare della presente licenza di vendita ambulante ha provveduto alla iscrizione nel registro delle ditte di questo ufficio al N. . . . . . *in data* . . . .

Il predetto è tenuto al pagamento della tassa consiliare per il commercio ambulante nella misura di L. . . . . . . *annue.*

Timbro dell'ufficio

IL DIRETTORE

. . . .

(1) Se è esente dall'obbligo di iscrizione al registro delle Ditte annullare a presente pagina con una stampiglia recante la dicitura « ESENTE DALL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE » convalidata dalla firma del Direttore e dal timbro d'ufficio.

Pag. 2

(1) *Si certifica che il titolare della **presente licenza Sig.*** . . . .

. . . . ***ha versato** la cauzione prescritta su libretto postale*

N. . . . .

Il Podestà

. . . .

Si certifica che il titolare della presente licenza ha integrata la cauzione a norma dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934 N. 327 e dell'art. 41 del relativo regolamento mediante versamento di L. . . . . *come, da* (2) . . . .

Il Podestà

. . . .

(1) Se l'interessato viene esonerato dall'obbligo del versamento della cauzione annullare la presente pagina con una stampiglia portante la dicitura « ESONERATO DAL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE Il Podestà ».
(2) Indicare gli estremi del documento da cui risulta l'effettuato versamento.

Pag

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI . . . .

***Vista** la domanda dell'interessato;*

***Visto** l'art. 39 del Regolamento per l'esecuzione della legge 5 febbraio 1934 N. 327,*

ed adempiuti gli accertamenti da esso prescritti

AUTORIZZA

il Sig. . . . .

titolare della presente licenza a farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio della vendita dal Sig.. . . . .

Il Podestà

. . . .

Segue ALLEGATO N. 1.

Annotazioni delle Autorità conseguenti a cambiamenti di dimora dell'ambulante nell'ambito della Provincia

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

MOD. 15 (R. P. S. 239)

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

PER GLI ESERCENTI MESTIERI AMBULANTI

PROVINCIA DI ____________

COMUNE DI ____________

Il (1) ____________

Vista la domanda di ____________

Visto l'articolo 121 della legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 N. 773;

Vista la carta d'identità rilasciata ____________ dal Comune di ____________ in data ____________ N. ____________

CERTIFICA

che ____________

figlio di ____________ e di ____________

nato a ____________ provincia di ____________

domiciliato in via ____________ è stato iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti al N. ______ d'ordine per esercenti il mestiere di ____________ sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle seguenti prescrizioni speciali: ____________

____________ li ____________ 19 ..... - *E. F.* ______

IL ____________

VIDIMAZIONI

Visto: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______
Visto: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______	*Visto*: Si rinnova per l'anno ______ IL (1) ______

(1) Questore - Commissario - Podestà.

Pag. 8, 9, 10, 11 e 12

Segue ALLEGATO N. 1.

VISTI ANNUALI

Marca per tassa di concessione governativa	Marca per tassa consiliare

A norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, si concede il visto per l'anno . . . . .

IL PODESTÀ

. . . .

Marca per tassa di concessione governativa	Marca per tassa consiliare

A norma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, si concede il visto per l'anno . . . . .

IL PODESTÀ

. . . .

ALLEGATO N. 2 (frontespizio)
(Art. 33 del Reg.to)

COMUNE DI . . . .

Data . . . .

N. . . . . . . *di protocollo*

*All'*Ufficio provinciale delle Corporazioni

di . . . .

ELENCO DELLE LICENZE PER COMMERCIO AMBULANTE

(di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1934, n. 327)

rilasciate nel mese di . . . .

IL PODESTÀ

. . . .

N. B. Il presente elenco deve essere inviato entro il terzo giorno di ogni mese e potrà essere sostituito da semplice segnalazione se negativo.

Segue ALLEGATO N. 2 (interno del modulo).

COMUNE DI . . . .

ELENCO DELLE LICENZE PER IL COMMERCIO AMBULANTE

rilasciata a norma della legge 5 *febbraio* 1934, *n.* 327 *nel mese di . . . . che si trasmette all'Ufficio provinciale delle Corporazioni di . . . . in conformità dell'articolo* 4 *della legge stessa*

LICENZA		COGNOME E NOME del titolare della licenza	DOMICILIO frazione o via e numero	GENERI DI MERCI per cui è rilasciata la licenza	PROVINCIE per cui è rilasciata	*Osservazioni* (1)
Numero	Data di rilascio					

(1) Indicare se rilasciata con le facilitazioni di cui all'art. 3 della legge.

IL PODESTÀ

ALLEGATO N. 3.
(Art. 4 del Regolamento)

UFFICIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

DI . . . .

N. . . . . . *di prot.*

Ufficio Provinciale delle Corporazioni

. . . .

OGGETTO:

Licenze commercio ambulante

Art. 4 legge 5 febbraio 1934, N. 327

Trasmetto a norma della legge suindicata l'elenco delle licenze di commercio ambulante rilasciate dai comuni di questa provincia nel mese decorso e valide anche per codesta provincia.

IL DIRETTORE

. . . .

Comune che ha rilasciato la licenza	Numero	DATA della licenza	Cognome e nome	Generi di cui è autorizzata la vendita	*Osservazioni*

ALLEGATO N. 4 (da compilarsi su cartoncino)
(Art. 53 del Reg.to)

PROVINCIA DI . . . .

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione per l'esercizio della vendita ambulante a norma dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 N. 327

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . .

Vista la domanda dell'interessato; a norma dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934 N. 327

AUTORIZZA

il Sig. . . . .

titolare della licenza di vendita ambulante N. . . . . . . *rilasciata dal Podestà di* . . . .

(*Prov.* . . . .) *ad esercitare nel territorio di questa Provincia la vendita ambulante*

dal giorno . . . . *al giorno* . . . .

IL PREFETTO PRESIDENTE

. . . .

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 860.
Modificazioni al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli uffici di viaggi e turismo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, possono limitare la loro attività al territorio nazionale, ai Possedimenti e alle Colonie. Tale limitazione deve essere indicata nella domanda di concessione e risultare dalla licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nel caso di cui all'articolo precedente possono essere titolari o dirigenti anche coloro i quali abbiano esercitato funzioni di concetto presso un organismo di viaggio e turismo per un periodo di almeno tre anni.

Se si tratta di uffici turistici e di uffici di navigazione, possono essere titolari o dirigenti anche coloro che abbiano esercitato funzioni di concetto presso uffici di navigazione per il periodo di almeno un anno e che conoscano correttamente una lingua estera.

I titolari e i dirigenti di uffici di navigazione i quali all'entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno due anni, possono essere senz'altro confermati.

Art. 3.

La cauzione per gli uffici turistici e di navigazione può essere ridotta fino al minimo di L. 2000.

Art. 4.

Gli uffici di viaggi e turismo, gli uffici turistici e quelli di navigazione sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro giornaliero degli affari e da quello di tenere affissa nei locali degli uffici la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Art. 5.

Al R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, sono apportate le seguenti varianti:

L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti) od aerea di società ed imprese nazionali od estere delle quali siano diretta emanazione od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 3° ».

All'art. 5 è aggiunto il comma seguente:

« Allorquando il dirigente dell'azienda è persona diversa dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata anche al nome del dirigente.

« La nomina di tali dirigenti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per la concessione delle autorizzazioni

di polizia ed al nulla osta del Ministero della cultura popolare per ciò che si attiene alla competenza tecnica ».

All'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

« Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di copie conformi della licenza di polizia, rilasciata al titolare dell'azienda previo nulla osta come al comma precedente. E' fatto obbligo ai titolari della licenza di comunicare al Ministero della cultura popolare, oltre che alle questure competenti, i nominativi dei dirigenti le succursali e le successive variazioni ».

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Ministero della cultura popolare, per le aziende di nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5 dopo sentito il parere di una Commissione composta come segue:

1° del direttore generale per il turismo, con le funzioni di presidente;

2° di un rappresentante del Ministero dell'interno;

3° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

5° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

6° di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

7° del vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;

8° di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

9° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

10° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

11° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliari;

12° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;

13° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

14° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;

15° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.

Nell'emettere il proprio parere, la Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Alle indennità dovute ai commissari, nelle forme di legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero della cultura popolare per i servizi del turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 861.

Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kaunas fra l'Italia e la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Kaunas, fra l'Italia e la Lituania, il 23 dicembre 1939, per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accord entre le Royaume d'Italie et la République de Lithuanie pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Lithuanien* désirant régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Art. 2.

En exécution de l'art. 1 il sera ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en lires italiennes au nom de la Lietuvos Bankas, compte dans lequel seront crédités les montants en lires versés par les débiteurs italiens en paiement des marchandises lithuaniennes importées en Italie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

De même auprès de la Lietuvos Bankas il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en litas. Dans ce compte seront crédités les montants en litas versés par les débiteurs lithuaniens en paiement des marchandises italiennes importées en Lithuanie à partir de la date de l'entrée en vigueur du présente Accord.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas se donneront réciproquement chaque jour avis des versements reçus des débiteurs respectifs avec toutes les données nécessaires.

Dans l'ordre chronologique des versements susdits et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes visés à l'art. 2 l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas sont autorisés à effectuer les paiements aux créditeurs respectifs, l'avis des versements équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord.

Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 2.

La conversion en lires et respectivement en litas des montants à payer se fera sur la base du change entre la lire italienne et le litas fixé d'un commun accord selon ce qui est prévu à la lettre *d*) de l'art. 5, en vigueur le jour du paiement.

Art. 4.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou lithuanienne, destinées à être importées en Lithuanie et respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la manchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun de deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 5.

Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 2 du présent Accord, la conversion en lires et en litas se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas fixeront d'un commun accord les cours du change entre la lire italienne et le litas; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en litas et, respectivement, pour la conversion en litas des dettes libellées en lires.

Ce cours sera établi sur la base des cours de clôture de la lire et du litas à la Bourse de Londres du jour précédent celui dans lequel le cours est établi. Il sera appliqué à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et restera en vigueur jusqu'au moment où l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas jugeront nécessaire de le modifier.

Il est toutefois entendu qu'une telle modification aura lieu dès le moment où le cours entre la lire et le litas, résultant des cours de clôture de la Bourse de Londres du jour précédent, différerait d'au moins 3 % du cours en vigueur.

Le nouveau cours, ainsi établi d'accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas, sera appliqué à partir du jour suivant;

b) les dettes libellées en devise autre que la lire et le litas seront converties en litas en Lithuanie et en lires en Italie respectivement aux cours officiels de la Bourse de Kaunas et de celle de Rome, le jour précédent celui du versement;

c) les changes appliqués comme ci-dessus ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur sera éventuellement tenu à faire seront également effectués per la voie du clearing.

Art. 6.

Les compensations privées déjà approuvées de la part de l'Italie et de la Lithuanie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord, ne seront pas soumises aux dispositions du présent Accord.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero de Rome et de la Commission pour le commerce extérieur de Kaunas.

Art. 7.

Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 8.

Toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des débiteurs domiciliés en Lithuanie envers les créanciers domiciliés en Italie, ainsi que toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des débiteurs domiciliés en Italie envers des créanciers domiciliés en Lithuanie devront être réglées par des versements respectifs du clearing et selon les modalités prévues par le présent Accord.

A la fin du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte global respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondantes au solde.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Lietuvos Bankas se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 10.

Le présent Accord aura effet jusqu'au 30 juin 1940. A partir de cette date il sera considéré renouvelé par tacite reconduction par périodes semestrielles s'il n'est pas dénoncé avec un préavis de deux mois.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait a Kaunas, en double exemplaire, le 23 décembre 1939.

CASSINIS J. URBSYS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 862.

Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli enti e le persone che intendono istituire concorsi a premio per:

a) lavori musicali teatrali sinfonici o di musica da camera;

b) opere drammatiche in prosa o in versi, libretti di opere, di operette, di riviste;

c) canti e canzoni, a solo o accompagnati da strumenti;

d) gare di attori drammatici, cantanti, pianisti, violinisti, violoncellisti, ecc.;

e) gare di complessi di musica da camera;

devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono essere stese su carta legale da lire 6 e presentate al Ministero della cultura popolare entro il 30 settembre di ciascun anno, per i concorsi che dovranno svolgersi nel primo semestre dell'anno seguente, ed entro il 30 marzo per quelli che dovranno avere svolgimento nel secondo semestre.

La domanda dovrà contenere le seguenti notizie:

a) indicazione precisa dell'ente o delle persone che intendono promuovere il concorso;

b) lo scopo del concorso e sua eventuale denominazione;

c) indicazione del premio o dei premi (somme di denaro, medaglie, oggetti, ecc.);

d) data di scadenza per la presentazione dei lavori o delle domande dei concorrenti se trattasi di gare;

e) composizione della giuria, la quale dovrà comprendere, in maggioranza, elementi tecnicamente specializzati;

f) data entro la quale la giuria dovrà emettere il giudizio.

Alla domanda deve essere inoltre allegato il regolamento del concorso. Nel caso di gare, di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo, dovranno essere nel regolamento indicati anche il programma e gli eventuali pezzi di obbligo.

Art. 3.

La denominazione di « Concorso nazionale » è consentita soltanto per quei concorsi che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo, rivestano, per il loro carattere, la loro finalità e la loro organizzazione, particolare importanza nella vita artistica della Nazione.

Art. 4.

Le domande di autorizzazione a promuovere i concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposte all'esame di una Commissione permanente istituita presso il Ministero della cultura popolare, composta come segue:

1° due rappresentanti del Ministero della cultura popolare, uno dei quali nella persona del direttore generale per il teatro;

2° un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

3° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

4° il vice-presidente del Consiglio della corporazione dello spettacolo;

5° un rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro;

6° due rappresentanti rispettivamente del Sindacato nazionale fascista musicisti e di quello degli autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

7° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

8° un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

La Commissione è presieduta dal direttore generale per il teatro.

In caso di assenza o di impedimento i membri della Commissione possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 7°.

Al trattamento economico dei componenti della detta Commissione sarà provveduto con decreto del Ministro per la cultura popolare di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

La Commissione di cui sopra presenta al Ministero della cultura popolare, entro il 30 maggio ed il 30 novembre, le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai sensi degli articoli 1 e 2 e formula le proposte per la compilazione dell'elenco dei concorsi a premio autorizzati.

Tale elenco, dopo l'approvazione del Ministro per la cultura popolare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. In esso dovrà essere indicato, per ciascun concorso:

a) l'oggetto;

b) l'ente o il comitato che promuove il concorso;

c) il luogo in cui dovrà effettuarsi;

d) la data d'inizio e di chiusura.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai concorsi banditi dalle Amministrazioni statali, nè a quelli istituiti in via permanente presso Istituti statali d'istruzione e di educazione o presso Enti morali, con statuti approvati con legge o con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — MUTI — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 863.

Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONI DI NUOVI TRIBUNALI MILITARI.

Art. 1.

Istituzione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari.

Sono istituiti tre nuovi Tribunali militari territoriali, con sede, rispettivamente, a Milano, Verona e Cagliari.

E' soppressa la sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

I Tribunali indicati nel primo comma esercitano la giurisdizione sul territorio per ciascuno indicato nella tabella *A*, annessa a questa legge.

Art. 2.

Istituzione del Tribunale militare territoriale di Albania.

È istituito il Tribunale militare territoriale di Albania, con sede a Tirana.

Il comandante superiore delle truppe di Albania, ove ricorrano gravi motivi, può ordinare che il dibattimento, per determinati giudizi, abbia luogo in altra località dell'Albania.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRIBUNALE DI ALBANIA

CAPO I.

Della competenza.

Art. 3.

Norme generali.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è competente a conoscere:

a) dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;

b) di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela è sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.

Nel caso preveduto dalla lettera *b*) del comma precedente se il fatto è preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.

Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari con persone estranee alle Forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.

Art. 4.

Caso di connessione di procedimenti.

In caso di connessione di procedimenti di competenza del Tribunale militare di Albania con altro di competenza dei Tribunali militari del Regno d'Italia, la competenza per tutti è devoluta ai Tribunali militari del Regno d'Italia.

CAPO II.

Costituzione e composizione del Tribunale.

Art. 5.

Costituzione del Tribunale.

Il Tribunale militare territoriale di Albania è costituito:

a) da un presidente avente grado di generale di brigata;

b) da due giudici relatori;

c) da quindici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori e gli altri capitani.

Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Il presidente e i giudici, indicati nella lettera *c*) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania, e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.

Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.

Art. 6.

Composizione del Collegio giudicante.

Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

1° del presidente;

2° di un giudice relatore designato dal presidente;

3° di tre ufficiali giudici, di cui uno almeno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al Tribunale.

Art. 7.

Rappresentanza delle varie forze armate nel Collegio.

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialità, almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata dell'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare più imputati appartenenti a Forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla Forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parità di grado e di numero, a quella dell'imputato più anziano.

Art. 8.

Giudizio a carico di militari di nazionalità albanese.

Nei giudizi a carico di militari di nazionalità albanese, almeno uno dei giudici del Tribunale militare di Albania deve essere di nazionalità albanese.

La disposizione del comma precedente non si applica se, unitamente ai militari di nazionalità albanese, debbono essere giudicate anche persone di nazionalità italiana.

Art. 9.

Composizione del Collegio in relazione al grado dell'imputato.

Nei giudizi a carico di ufficiali, il presidente deve essere superiore all'imputato di almeno due gradi; i giudici almeno di un grado.

Se tra i componenti del Tribunale non si trovano ufficiali dei gradi richiesti dal comma precedente, si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato residenti nel luogo ove ha sede il Tribunale e, in mancanza, in tutto il territorio dell'Albania, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Il sorteggio è effettuato presso il comandante superiore delle truppe d'Albania, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo di Stato Maggiore.

Un ufficiale del comando redige il processo verbale.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso, il Tribunale è formato in relazione all'imputato più elevato in grado.

Capo III.

Della rimessione dei procedimenti.

Art. 10.

Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio.

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale può rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.

Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

Art. 11.

Rimessione dei giudizi a carico di ufficiali.

Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora sia disposto il rinvio dell'imputato a giudizio, il comandante superiore della forza militare cui appartiene l'imputato, dislocata in Albania, può domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il Tribunale supremo militare, per la designazione.

Il Tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio, con sentenza non motivata.

Art. 12.

Effetti del procedimento per rimessione.

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione; salvo che il Tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

Capo IV.

Disposizioni riflettenti il procedimento.

Art. 13.

Casi nei quali i testimoni possono, durante l'istruzione, essere sentiti con giuramento.

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'art. 360 del Codice penale per l'esercito può, in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone, quando ritenga che la comparizione di questo in giudizio possa incontrare gravi difficoltà per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo, se compresi nelle liste, sono dispensati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruzione. Tuttavia, il presidente può ordinarne la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile per motivi che egli reputi fondati.

Art. 14.

Forma del giuramento per i cittadini albanesi.

Il giuramento dei testimoni, intepreti o periti, che siano cittadini albanesi, può, qualora l'autorità giudiziaria militare lo ritenga conveniente, essere prestato secondo le norme stabilite dalle loro legge nazionale.

Capo V.

Disposizione finale.

Art. 15.

Applicazione delle norme vigenti per i Tribunali militari del Regno d'Italia.

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, si applicano, per l'ordinamento e la procedura del Tribunale militare territoriale di Albania, le disposizioni vigenti per i Tribunali militari territoriali del Regno d'Italia.

TITOLO TERZO

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 16.

Ruoli organici per il personale della giustizia militare da destinarsi ai Tribunali militari di nuova istituzione.

Il personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri), da destinarsi ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e al Tribunale militare di Albania, è quello risultante dalla tabella *B* annessa a questa legge.

I ruoli organici del personale della giustizia militare, preveduti dalle leggi in vigore, sono aumentati dei corrispondenti posti.

Art. 17.

Assegnazione del personale della giustizia militare ai Tribunali di nuova istituzione

Per l'assegnazione ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, si osservano le norme in vigore.

I magistrati militari ed i cancellieri giudiziari militari sono assegnati al Tribunale militare di Albania e alle singole funzioni, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.

TITOLO QUARTO

Limiti di età.

Art. 18.

Cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari.

Per la cessazione dal servizio dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, per limiti di età, si osservano le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 19.

Il Ministro per la guerra stabilirà la data dalla quale dovranno cominciare a funzionare i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari, e contemporaneamente, dovrà considerarsi soppressa la Sezione del Tribunale militare di Bologna con sede a Verona.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Circoscrizione dei Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari

Tribunali militari	Zona di rispettiva giurisdizione
Milano . . .	Zone militari di Milano, Piacenza, Brescia e Novara.
Verona . . .	Zone militari di Verona e Bolzano.
Cagliari . .	Difesa territoriale di Cagliari.

TABELLA *B*.

Ruoli organici del personale della giustizia militare per i Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e per il Tribunale militare di Albania.

Magistrati.

	R. Avvocato militare	Giudice relatore	S. Avvocato militare di 1ª classe	S. Avvocato militare di 2ª classe	S. Avvocato militare di 3ª classe
	grado 5°	grado 6°	grado 7°	grado 8°	grado 9°
Milano	1	1	1	1	1
Verona	1	1	1	1	1
Cagliari	1	1	1	1	1
Albania	1	1	(a) 2	1	1
Totale	4	4	5	4	4

(a) Di cui uno con funzioni di giudice relatore.

Cancellieri.

	Cancelliere capo	Cancelliere di 1ª classe	Cancellieri di 2ª e 3ª classe
	grado 8°	grado 9°	gradi 10° e 11°
Milano . . .	1	1	2
Verona . .	1	1	2
Cagliari . .	1	1	2
Albania . .	1	1	2
Totale . .	4	4	8

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 864.

Costituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Rieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1935 relativo alla costituzione per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35 fino all'esercizio 1938-39, del Consorzio tra lo Stato, la provincia di Rieti e 35 Comuni della stessa Provincia, col quale venne fissato in L. 50.000 (cinquantamila) annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, restando a carico della provincia di Rieti e dei 35 Comuni della stessa Provincia, eguale annuo contributo di L. 50.000 (cinquantamila);

Vista la deliberazione n. 8254 in data 7 giugno 1939 dell'Amministrazione provinciale di Rieti, approvata con decreto interministeriale n. 03996 del 14 dicembre 1939 e quelle di n. 26 Comuni della provincia di Rieti, in appresso specificati, regolarmente approvate e rese esecutive, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto per un altro quinquennio a partire dall'esercizio 1939-40 a tutto l'esercizio 1943-44, col contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila);

Visto l'articolo 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 99 del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per cinque anni a decorrere dall'esercizio 1939-40 e fino a tutto l'esercizio 1943-44, il Consorzio di rimboschimenti tra lo Stato, la provincia di Rieti e n. 26 Comuni della Provincia stessa sottoelencati, costituito con Nostro decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, col contributo statale annuo di L. 50.000 (cinquantamila) onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40 e sino a tutto l'esercizio 1943-44 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 43 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Rieti e dei 26 Comuni della stessa Provincia, come appresso ripartita:

1)	Aministrazione provinciale di Rieti	L.	25.000
2)	Comune di Antrodoco	»	2.500
3)	» Belmonte Sabino	»	200
4)	» Borbona	»	450
5)	» Borgocollefegato	»	1.500
6)	» Castel S. Angelo	»	500
7)	» Cittaducale	»	350
8)	» Cittareale	»	200
9)	» Configni	»	450
10)	» Cottanello	»	350
11)	» Fara Sabina	»	100
12)	» Fiamignano	»	100
13)	» Greccio	»	200
14)	» Labro	»	50
15)	» Leonessa	»	7.000
16)	» Monte S. Giov. Sabino	»	800
17)	» Morro Reatino	»	50
18)	» Paganico Sabino	»	150
19)	» Pescorocchiano	»	600
20)	» Petrella Salto	»	800
21)	» Poggio Bustone	»	50
22)	» Posta	»	100
23)	» Pozzaglia Sabina	»	50
24)	» Rieti	»	8.000
25)	» Rivodutri	»	50
26)	» Salisano	»	200
27)	» Scandriglia	»	200

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 865.

Ammissione a verificazione prima e periodica di misure metalliche per carburanti della capacità di mezzo chilolitro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 1941, col quale furono apportate modificazioni ai diritti metrici;

Ritenuta l'opportunità di consentire la fabbricazione di misure metalliche della capacità di litri 500 per carburanti;

Considerato che tali misure possono ammettersi a verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse a verificazione prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni misure metalliche della capacità di 500 litri (mezzo chilolitro) da potersi collocare su autocarri o motocarri, destinate a distribuire carburanti ai rivenditori.

Art. 2.

Tanto nella verificazione prima quanto nella verificazione periodica di ogni mezzo chilolitro, da eseguirsi con le norme di cui all'art. 4 seguente, è accordata una tolleranza d'esattezza, fino al limite massimo del 3 per mille, tanto in più quanto in meno.

Art. 3.

Il diritto di verificazione prima da pagare per ciascun mezzo chilolitro è di L. 100.

Art. 4.

Con apposite istruzioni, da approvare con decreto Ministeriale, saranno stabilite le caratteristiche costruttive dei mezzi chilolitri e le norme per la loro verificazione e legalizzazione.

Art. 5.

Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 866.

Nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385, concernenti le nuove norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio alle guardie scelte e guardie di P. S.;

Ritenuta la opportunità di apportare ulteriori modifiche alle norme predette;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le guardie scelte e le guardie di P. S. possono essere autorizzate a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 25 anni di età.
È per conseguenza abrogato il R. decreto 8 febbraio 1939-XVII, n. 385.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII, n. 867.
Modificazioni nella composizione della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, al registro 2, foglio 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visti i Nostri decreti 11 dicembre 1927, 10 gennaio 1929, 13 giugno 1935, 21 novembre 1935, 16 marzo 1939 e 15 maggio 1939, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 29 dicembre 1927, al registro 1, pag. 53, il 25 gennaio 1929, al registro 1, pag. 283, il 28 giugno 1935, al registro 2, pag. 274, il 6 dicembre 1935, al registro 3, pag. 19, il 17 aprile 1939, al registro 5, pag. 392 e il 24 giugno 1939, al registro 6, pag. 58, con i quali fu variata la composizione della Commissione suddetta;
Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a far parte, per la loro particolare competenza, il sig. Croce prof. dott. ing. Luigi della Regia università di Genova in qualità di membro anzichè di segretario, il sig. Gabioli gr. uff. dott. Federigo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero delle comunicazioni, in qualità di membro, e il sig. Oberziner prof. dott. ing. Manlio della Regia università di Roma in qualità di segretario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con Nostro decreto 17 gennaio 1926, in qualità di membri i signori: Croce professor dott. ing. Luigi, della Regia università di Genova, e Gabioli gr. uff. dott. Federigo, ispettore generale amministrativo presso il Ministero delle comunicazioni, il primo dei quali cessa in pari tempo dal disimpegnare le mansioni di segretario; e in qualità di segretario il sig. Oberziner prof. dott. ing. Manlio della Regia università di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Centimolo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:
Fondo « Centimolo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta De Caprio Giovanni fu Vito per 1/2 e Branco Giovanni e Domenico fratelli fu Roberto per 1/2, foglio di mappa 2 partic. 8, per la superficie di Ha. 1.65.35 e con l'imponibile di L. 115,74
Detto fondo confina con la strada comunale « Quote Festarulo » e con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 maggio 1940-XVIII, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Centimolo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 346. — D'ELIA.

(2652)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Olao Gaggioli viene nominato segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ferrara in sostituzione del Fascista Lino Balbo, caduto in combattimento;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Olao Gaggioli, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Ferrara, e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2676)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Nomina del fascista Durini di Monza Gian Giuseppe a Consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Durini di Monza Gian Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante degli agricoltori;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Durini di Monza Gian Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione dell'abbigliamento, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante degli agricoltori.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2666)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Pagano Giacinto è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Masprone Alberto, a consigliere aggregato della Corporazione predetta in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Masprone Alberto è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2667)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Giancola Francesco è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Giancola Francesco cessa dalla carica di consigliere effettivo della detta Corporazione;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Cocchia Enzo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cocchia Enzo, consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione stessa, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Giancola Francesco, il quale pertanto cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo suddetto.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2668)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione vitivinicola e olearia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Lay Vincenzo è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Franco Angelini a consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola e olearia, in sostituzione del fascista Lay Vincenzo, nominato con R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, presidente della Confederazione predetta;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Franco Angelini è nominato consigliere effettivo della corporazione vitivinicola e olearia quale rappresentante dei lavoratori per la viticoltura e per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio, in sostituzione del fascista Lay Vincenzo.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2670)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 luglio 1940-XVIII.
Sostituzione di un Consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Ramaccioni Guido è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Vista la designazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale per la nomina del fascista Blasetti Carlo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido, nominato segretario federale di Palermo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Blasetti Carlo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido nominato segretario federale di Palermo.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti l'organizzazione e l'attrezzatura per la vendita delle banane nel Regno.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sulla istituzione del monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1937-XV relativo alle concessioni di rivendita di banane nel Regno per il triennio 1° settembre 1937-XV - 31 agosto 1940-XVIII;

Visto il decreto interministeriale 3 novembre 1939-XVIII relativo alla determinazione del prezzo di rivendita delle banane nel Regno;

Riconosciuta l'assoluta necessità che, durante l'attuale stato di guerra, sia conservata l'organizzazione e l'attrezzatura esistente per la vendita delle banane nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni di vendita delle banane nel Regno, attualmente in vigore, sono prorogate fino a sei mesi dalla cessione dell'attuale stato di guerra, alle condizioni e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le ditte concessionarie di vendita delle banane che intendono valersi della proroga di cui al precedente articolo, dovranno indirizzare regolare domanda alla Regia azienda monopolio banane non oltre venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande di proroga della concessione di vendita saranno esaminate da apposita Commissione da nominarsi dal Ministro per l'Africa Italiana composta di un consigliere di

Stato che la presiede e di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'Africa Italiana, delle finanze e delle corporazioni, della Confederazione dei commercianti e della Regia azienda monopolio banane.

Art. 4.

La Commissione ha il compito di accertare, nei riguardi dei concessionari di vendita richiedenti la proroga, il perfetto adempimento delle clausole del disciplinare di concessione e di proporre al Consiglio di amministrazione della Regia azienda monopolio banane, il rigetto della istanza per quei concessionari che risultino inadempienti.

La Commissione, prima che sia scaduta la proroga di cui all'art. 1, sottoporrà al Ministero dell'Africa Italiana concrete proposte circa i criteri e la procedura da adottarsi alla scadenza in ordine alla organizzazione di vendita delle banane nel Regno.

Art. 5.

I concessionari di vendita che il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto risulteranno ancora, per inadempienza al disciplinare di concessione, debitori verso la Regia azienda monopolio banane, non potranno richiedere la proroga di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il decreto interministeriale 3 novembre 1939-XVIII che determina il prezzo di vendita delle banane nel Regno è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2632)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 17 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi.

(2672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome - Avviso di rettifica

L'estratto del decreto Ministeriale n. 18703 del 25 aprile 1940-XVIII, concernente l'autorizzazione al cambiamento di cognome « Basevi » in « Griziotti » concessa al sig. Basevi Aldo di Lazzaro e di Griziotti Adelina ed estesa al figlio Franco, inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano del 12 giugno 1940-XVIII, n. 105, deve intendersi rettificato come segue:

Basevi Aldo, nato in Milano il 25 dicembre *1906* e non il 25 dicembre *1926*.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della legge n. 1055 del 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

(2675)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variante all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

Il signor Fiandra Umberto, proprietario della Ditta Fiandra Umberto, corrente in Torino, Piazza Castello n. 26 per l'esercizio dell'industria del teatro, nonchè comproprietario della Tipografia Teatrale & Commerciale Domenico Ricci, Società in nome collettivo, corrente in Torino, via Rossini n. 12 — per l'esercizio dell'industria tipografica — ha ottenuto il riconoscimento della non appartenenza alla razza ebraica.

Le suddette Ditte Fiandra Umberto e Tipografia Teatrale & Commerciale Domenico Ricci, già incluse nell'elenco *C*) delle aziende industriali e commerciali della Provincia di Torino appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica vengono, pertanto, cancellate ad ogni effetto dall'elenco stesso.

Torino, addì 11 luglio 1940-XVIII.

(2662)

Prezzi del pesce fresco

Con circolare P 834 del 1° luglio corrente anno, si dispone quanto segue:

I prezzi alla produzione delle varie qualità di pesce fresco non potranno superare la misura risultante dalla allegata tabella *A*.

Le maggiorazioni da ammettersi a titolo di compenso per spese di ghiacciatura e confezionatura del pesce, per imballaggio, per cali e sfridi, per spese di mercato, per utile e rischio all'Ente distributore, non dovranno superare i limiti indicati dalla tabella *B*.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al minuto i CC. PP. CC. dovranno attenersi ai seguenti criteri:

a) Nei centri di produzione e nei centri interni di consumo delle provincie di produzione, sforniti di mercato, il prezzo di vendita al minuto del pesce fresco deve essere fissato partendo dal prezzo al produttore, risultante, per le varie qualità, dalla tabella *A* e maggiorando detto prezzo delle spese di ghiacciatura e di trasporto e della quota di utile per i rivenditori al minuto nella misura strettamente indispensabile che (sia per le spese di trasporto e ghiacciatura che per la quota di utile al dettagliante) potrà essere determinata dagli stessi CC. PP. CC. sulla base degli elementi che potranno essere, con maggiore precisione, accertati in luogo.

b) Nei centri di consumo di provincie diverse da quelle di produzione, il prezzo di vendita al minuto del pesce fresco deve essere fissato partendo dal prezzo al produttore risultante, per le varie qualità, dalla tabella *A* e maggiorando detto prezzo delle spese di ghiacciatura, imballo, calo, spese di mercato, utile all'Ente di distribuzione, nella *misura fissa* indicata nella tabella *B*, aggiungendo, inoltre, al prezzo al produttore così maggiorato, le spese di trasporto (da calcolarsi dai CC. PP. CC. in base alla normale provenienza della merce) e la quota di utile al rivenditore al dettaglio (da determinarsi pure questa dai CC. PP. CC.).

TABELLA A.

Prezzi da corrispondere ai produttori.

L. 2. — Menola (Maena sp. Maena vulgaris), Acciughetta oltre 85 per kg. (Engraudis encrasicholus), Bogarella 40 per kg. (Box boops), Cicalao Pannocchia (Squilla mantis), Papalina o Saraghina (Clupea sprattus), Sugarello (Trachurus trachurus), Zerro (Smaris vulgaris), **Frittura e Mazzame**, Polpo todaro, Piovre oltre 500 gr.

L. 2.50. — Chiozzo o Chioggione (Gobius sp.), Melù (Gadus euxinus - gadus poutassou), Sugherello d'Istria (Trachurus trachurus), **Sgombro piccolo** 30 per kg. (Scomber scomber).

L. 3. — Alborella (Alburnus Alborella), Carpa (Cyprinus carpio), **Cavedano** (Squalius cephalus), Boga media di paranza (Box boops), **Gatta e Gattuccio** sventrati (Scyllium canicula), Latterino (Atherina lacustris), Fresse.

L. 3,50. — Lanzardo (Scomber colias). Razza (Cephaloptera edentula), **Sarda** (Clupea pilchardus), Spinarolo Asià (Acanthias), Vacca (Cephaloptera edentula).

L. 4. — Polpo (Octopus vulgaris), Seppia (Sepia officinalis), Totano (Loligo vulgaris), Triglietta Agostinella (Mullus barbatus giovane).

L. 4,25. — Acciuga da 50 a 85 per kg. (Engraulis encrasicholus), **Anguilla** piccola di mare (Anguilla vulgaris), Sgombro grosso di tratta (Scomber scomber).

Aguglia (Belone acus), Pescatrice o Martino (Lophius piscatorius), Sarpa (Box salpa), Botolo (Mugil capito).

L. 5 — Molo vero (Gadus merlangus), Luccio (Esox lucius), Pagello sotto 160 gr. (Pagellus erythrinus), Seppiettina (Sepiola Rendeleti), **Tinca Grossa** (Tinca culgaris), Sarde di lago, Tanuta (Cantharus Lineatus), Scorfano, pesce grosso da zuppa.

L. 6. — Palamita (Pelamys sarda), Anguilla media di mare (Anguilla vulgaris), Squadro (Squatina angelus), Triglia o Barbone piccolo (Mullus barbatus).

L. 6,50. — Corvo od Ombrina nera (Corvina nigra), Grongo (Conger conger), Moscardino o Polpetto (Eledone moschata), Occhiata (Oblata melanura), Tonno intiero (Thynnus thynnus).

L. 7. — Astice o Lupo (Homarus vulgaris), Mormora al disotto di gr. 200 (Pagellus mormyrus), Pagello da porzione 160 gr. (Pagellus erithrinus), Sampietro (Zeus faber), Tinca da porzione (Tinca vulgaris).

L. 7,50. — Pesce persico (Perca fluviatilis), Soglioletta (Solea vulgaris), Calamaro (Loligo vulgaris), Merluzzi inferiori ai 180 gr. (Merluccius vulgaris), Sarago Sargus).

L. 8,50. — Cefalo di mare grosso e medio (Mugil cephalus), Leccia (Lichia Amia).

L. 9. — Orata da gr. 100 a gr. 150 e da oltre 1 kg. (Chrisophrys aurata), Palombo oltre kg. 2 (mustelus vulgaris).

L. 9,50. — Anguilla viva grossa di mare oltre 1 300 gr. (Anguilla vulgaris), Carpione di frega (Salmo carpio), Lavarello o Coregone (Coregonus schinzii helveticus), Mormora oltre 1 200 gr. (Pagellus mormyrus), Parago (Pagellus erythrinus), Rombo (Rhombus maximus), Coda di scampo (Nephrops norvegicus), Volpina (Mugil cephalus).

L. 10. — Branzino di mare piccoli sotto 1 200 gr. (Dicentrarchus labrax), Merluzzo oltre 1l kg. (Merluccius vulgaris).

L. 12. — Cernia nera e bianca (Polyprion cernium), Merluzzo da gr. 180 a gr. 1000 (merluccius vulgaris), Sogliola da 120 a 180 gr. (Solea vulgaris), Triglia grossa di paranza (Mullus barbatus).

L. 13,50. — Dentice oltre 200 gr. (Dentex vulgaris), Ombrina oltre 200 gr. (Umbrina cirrosa)

L. 14. — Carpione di pesca (Salmo carpio).

L. 17 — Aragosta viva (Palinurus vulgaris), Branzino di mare oltre 200 gr. (Dicentrarchus labrax), Aurata di mare oltre 1 gr. 150 (Chrysophrys aurata), Triglia grossa di scoglio (Mullus barbatus).

L. 18. — Sogliola oltre 180 gr. (Solea vulgaris).

L. 20. — Storione sventrato (Acipenser sturio), Trota salmonata (Salmo lacustris).

TABELLA B.

Maggiorazioni da applicarsi in centri interni di consumo di Provincie diverse da quelle di produzione, per ghiacciatura, confezionatura, imballaggi, cali, sfridi, spese di mercato, di consumo, rischio commerciale ed utile all'Ente distributore nella misura come alla seguente tabella:

Prezzo del pesce al produttore	Ghiacciatura e confezionatura L. 0,30 per Kg.	Imballaggio ed imprevisti L. 0,125 al Kg.	Cali e sfridi L. 10%	Diritti di mercato all'ingrosso o spese distribuzione L. 7,50%	Utile o rischio commerciale all'ente distributore L. 4%	Costo del pesce al mercato all'ingrosso di consumo
2 —	0,30	0,125	0,20	0,15	0,08	2,855
2,50	0,30	0,125	0,25	0,1875	0,10	3,4625
3 —	0,30	0,125	0,30	0,225	0,12	4,070
3,50	0,30	0,125	0,35	0,2625	0,14	4,6775
4 —	0,30	0,125	0,40	0,30	0,16	5,285
4,25	0,30	0,125	0,425	0,31875	0,17	5,58875
4,50	0,30	0,125	0,45	0,3375	0,18	5,8925
5 —	0,30	0,125	0,50	0,375	0,20	6,50
6 —	0,30	0,125	0,60	0,45	0,24	7,715
6,50	0,30	0,125	0,65	0,4875	0,26	8,3225
7 —	0,30	0,125	0,70	0,525	0,28	8,930
7,50	0,30	0,125	0,75	0,5625	0,30	9,5375
8,50	0,30	0,125	0,85	0,6375	0,34	10,7525
9 —	0,30	0,125	0,90	0,675	0,36	11,36
9,50	0,30	0,125	0,95	0,7125	0,38	11,9675
10 —	0,30	0,125	1 —	0,75	0,40	12,575
12 —	0,30	0,125	1,20	0,94	0,48	15,045
13,50	0,30	0,125	1,35	1,0125	0,54	16,8275
14 —	0,30	0,125	1,40	1,05	0,56	17,435
17 —	0,30	0,125	1,70	1,275	0,68	21,08
18 —	0,30	0,125	1,80	1,35	0,72	22,295
20 —	0,30	0,125	2 —	1,50	0,80	24,725

(2658)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	227631	Cordani Paolino di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cremona	L.	70 —
Cons. 3,50 %	567537 822180 765574 738793 618[illegible]64 354306	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino)	»	105 — 1400 — 140 — 210 — 105 — 8, 750
Cons. 3 %	53163	Godino Alessandro-Giuseppe fu Pietro, dom. a Prarostino (Torino)	»	180 —
Rendita 5 %	30211 30212 30213 7[illegible]362	Godino Alessandro-Giuseppe di Pietro, dom. a Prarostino (Torino)	»	600 — 2000 — 400 — 1800 —
Cons. 3,50 % (1906)	254811	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale e patrimoniale del sig. De Lillo Giovanni di Gaetano, notaio a S. Antimo	»	59, 50
Id.	256889	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Limongelli Bonaventura fu Francesco, usciere di pretura di Frosolone	»	17, 50
Id.	268811	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da De Cristoforo Pasquale, usciere della pretura di Alcamo	»	17, 50
Id.	272115	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Napoletano Giulio-Emilio, quale contabile postale	»	7 —
Id.	280761	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Mastrodonato Antonio, quale percettore in Postiglione in Principato Citra	»	322 —
Id.	334950 334951	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Giuseppe Cerbulli, quale notaio nel comune di Cetraro, distretto di Paola	»	7 — 7 —
Id.	105888	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore del sacerdote Camillo Gianchetta fu Michele, per la durata di trenta anni	»	49 —
Id.	149802	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore di Avuti Vincenzo fu Domenico	»	283, 50
Id.	204754	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Bisesto Francesco, quale usciere della pretura di Montecalvario in Napoli	»	17, 50
Id.	206999	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Bramante Domenico, usciere alla pretura di S. Lorenzo in Napoli	»	17, 50

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	151375	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli. Ipotecata a favore di Tommaso Di Benedetto . . . . L.	7 —
Id.	138820	Abbato Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale per anni trenta dovuta da Giuseppe Crocoli a favore del Banco di Napoli . . . . »	45,50
Id.	127450	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. in Napoli, con ipoteca cauzionale quale notaio in Casalvurchio in Capitanata dovuta da Pellegrino Gaspare . . . . »	28 —
Id.	267108	Abbate Antonio fu Arcangelo-Pasquale, dom. a Napoli, con ipoteca cauzionale dovuta da Russi Francesco quale sensale presso la Camera di commercio in Foggia . . . . . . »	17,50
Redimibile 3,50 %	340612	Bringhen Angela di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Quincinetto (Torino) . . . . »	45,50
Cons. 5 %	429321	Masottino Teresa fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Di Maggio Giuseppe, dom. a Spinazzola (Bari) . . . . . »	410 —
Redimibile 3,50 %	238924	Ernandez Marco di Francesco, dom. a Favignana (Trapani), vincolato a favore della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena . . . . »	119 —
P. N. 4,50 %	7440	Franco Giuseppino di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) . . »	9 —
Redimile 3,50 %	329514 Solo per il certif. di propr.	Dupanloup Armando di Alberto, dom. a Savona con usufrutto vitalizio a favore di Dupanloup Alberto fu Francesco e Bava Amalia fu Salvatore, dom. a Savona comulativamente e congiuntamente . . . . »	437,50
Cons. 3,50 %	480549 Solo per il certif. di propr.	Villa Giovanni fu Ambrogio, minore sotto la patria potestà della madre Gattoni Teresa fu Carlo ved. di Villa Ambrogio, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Gattoni Teresa fu Carlo ved. Villa dom. in Milano . . . . »	3,50
Id.	480550 Solo per il certif. di propr.	Villa Gaetana fu Ambrogio, minore, ecc.; come la precedente; con usufrutto come la precedente . . . . »	3,50
Id.	480551 Solo per il certif. di propr.	Villa Carlo fu Ambrogio, minore ecc., come sopra; con usufrutto come sop. . . . . »	3,50
Id.	550697 Solo per il certif. di propr.	Villa Carlo, Gaetana e Giovanni fu Ambrogio, minori ecc., come sopra; con usufrutto come sopra . . . . »	38,50
Redimibile 3,50 %	288100	Migliorati Alpinolo di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Selci Sabino (Rieti) . . . . »	31,50
Id.	146760	Piracci Vincenza di Sante, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vieste (Foggia) . . . . »	875 —
Cons. 3 %	545	Piracci Vincenzina di Sante, nubile, dom. a Vieste (Foggia) . »	564,68
Redimibile 3,50 %	224812	Paladino Salvatore di Giuseppe, dom. in Lago (Cosenza) . . »	350 —
Rendita 5 %	109153 Solo per il certif. di propr.	Pesce Attilio ed Attilia fu Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Secco Dorina detta Gina di Battista ved. Pesce, dom. in Casalino di Monbello Monferrato (Alessandria), in parti uguali, con usufrutto vitalizio a favore di Secco Dorina detta Gina di Battista ved. Pesce . . . . »	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA.

(2611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 luglio 1940-XVIII - N. 158

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449,75
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia Dinaro)	43,70	44,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7544
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,90
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3 % lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Id. Id. 5 % (1936)	93,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,225
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,375
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 201.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 147077 (serie 2ª), 147146 (serie 2ª), 295857 (serie 3ª), 678181 (serie 6ª), 140203 (serie 6ª), 140348 (serie 6ª), di L. 233,50 la prima e di L. 233,30 ciascuna le altre rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 10 aprile, 9 giugno, 11 agosto, 18 ottobre, 9 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Gualdo Tadino (Perugia), pel pagamento delle sei rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 agosto 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Alberigi Giuseppe fu Luigi, Bruno, Vittorina di Giuseppe, sull'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune con delega ad Alberigi Giuseppe fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 202.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª numero 567389 dell'importo di L. 266, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria di Treviso pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dal Negro Teodomiro per l'art. 789 fabbricati di Treviso con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Viecelli Teresa di Orfeo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 203.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 4ª serie, n. 567390 di L. 183, rilasciata il 19 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Treviso pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Viecelli Teresina di Orfeo vedova Dal Negro, secondo l'art. 2203 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Viecelli Teresina di Orfeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 204.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1, numero 200071 di L. 566, rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Borbona (Rieti), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tedeschini D'Annibale Giovanni fu Luigi, Tedeschini D'Annibale Gigliola e Marcello fu Antonio, Tedeschini D'Annibale Marianna fu Angelo per 12/15 e Tedeschini D'Annibale Aurelio fu Luigi per 1/15, Cortesi Barbara fu Giovanni per 2/15 proprietari e Giuliani Caterina fu Sante e Parisse Anna fu Giovanni vedova Tedeschini, usufruttuaria in parte, sull'art. 7 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Barattelli Igino fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Rieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Fidelia Francesco fu Pasquale, giusta mandato conferitogli a tergo della quietanza di saldo da Barattelli Fortunato fu Angelo, avente diritto al ritiro dei titoli relativi all'intera partita di sottoscrizione perchè delegato nella stessa quietanza di saldo.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª numero 313390 di L. 83,50, rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria di Nettuno per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcelli Elia di Rocco secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Labico e con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia

tesoreria di Roma l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 138361 di L. 83,50 rilasciata dall'Esattoria di Agnone il 29 agosto 1938, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta di Miro Placido fu Marco, secondo l'articolo n. 222 del ruolo terreni del comune di Agnone, e contenente delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 701432 di L. 400, rilasciata il 7 giugno 1938 dall'Esattoria di Lizzanello per il versamento, in unica soluzione, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Colonna Pietro fu Lorenzo secondo l'art. 45 del ruolo fabbricati del comune di Lizzanello, con delega a Colonna Antonio fu Lorenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lecce l'attestazione che terrà luogo della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 208.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 624150 (serie 2ª) di L. 866, rilasciata il 27 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barnes Edith fu Baron in Polacco sull'art. 43 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Telloni Giuseppe fu Claudio-Milano, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 668650 dell'importo di L. 300, rilasciata il 9 gennaio 1939 dall'Esattoria di Cagliari pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Foddis Argiolas Giuseppina fu Lorenzo, per l'art. 4 terreni comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Foddis Argiolas Giuseppina.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 210.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª numero 155288 di L. 33, rilasciata dall'Esattoria di Grotte di Castro per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magnasciutti Maddalena fu Flavio secondo l'articolo 53 del ruolo terreni del comune di Grotte di Castro, con delega a Serafini Fracassini Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1907, si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo un'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 211.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª numero 204070 di L. 300, rilasciata il 28 dicembre 1939 dalla Tesoreria di Salvitelle per il versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Romanzi Vincenzo fu Luigi, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Salvitelle, con delega a Romanzi Gennaro fu Vincenzo per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 212.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 630025 (serie 8ª) di L. 85, rilasciata il 28 settembre 1939 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Pietrobon Giuseppe fu Celeste, sull'art. 15 del ruolo fabbricati del comune di Susegna con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Pietrobon Giuseppe fu Celeste.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 213.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, numero 439206 di L. 250, rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria di Geraci Siculo per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iuppa Carmelo e

Giovanna fu Giuseppe, secondo l'art. 143 terreni del comune di Geraci Siculo, con delega a Iuppa Carmelo fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 982732 (serie 1ª) di L. 466,75, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cicciano (Napoli), pel pagamento della prima rata alla quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maietta Rosa fu Liberato in Barbato sull'art. 262 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Tofano Nicola fu Nicola Napoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita ai fini della consegna dei titoli definitivi suddetti a Maietta Rosa fu Liberato in Barbato, alla quale furono aggiudicati con sentenza 10-24 novembre 1939 del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 215.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 numero 657477 (serie 6ª) di L. 233,60, rilasciata il 31 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Camerano pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Benedettelli Romolo fu Pacifico sull'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Benedettelli Romolo fu Pacifico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 216.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 120176 dell'importo di L. 100, rilasciata il 28 febbraio 1938 dall'Esattoria di Cedrasco pel versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balgera Giglio o Gigio fu Antonio per l'art. 1 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Balgera Giglio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Sondrio, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2550)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 28 marzo 1940-XVIII i notai dott. Giovanni Battista Delogu di Luigi e dott. Salvatore Masala fu Angelo, residenti ed esercenti in Sassari, sono stati accreditati, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 7 luglio 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(2645)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola, in provincia di Padova

Con R. decreto 3 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, al registro n. 12, foglio n. 195, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio di miglioramento fondiario Brentella Cognarola ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato soppresso ed assorbito dal Consorzio di irrigazione Brenta, con sede in Cittadella, provincia di Padova.

(2640)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Bidente, in provincia di Forlì

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940, n. 3107, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, nel comune di S. Sofia di Romagna, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alto Bidente, nella provincia di Forlì, compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Forlì, in data 1° luglio 1925-III.

(2641)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Pistone, in provincia di Modena

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940, n. 2402, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Pistone, nella provincia di Modena, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Modena, in data 22 novembre 1939-XVIII.

Con lo stesso decreto Ministeriale e per i motivi e nei limiti in esso indicati, sono stati accolti parzialmente i ricorsi presentati dalle ditte Lucherini Tommaso e Lelio fu Enrico, Santi Luigi fu Mansueto, Fraulini Gaetano fu Luigi, Morelli Lorenzo fu Pietro.

(2642)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, in provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII, n. 3042, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Meduna e Cellina, nella provincia di Udine, compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Udine, in data 3 febbraio 1939-XVII.

Con lo stesso decreto Ministeriale e pei motivi in esso indicati, è stato respinto il ricorso presentato dall'ing. Vincenzo Bortolussi, per l'esclusione dei terreni di sua proprietà dal predetto elenco.

(2643)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, in liquidazione, con sede in Morbegno (Sondrio).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Morbegno, con sede nel comune di Morbegno (Sondrio), ed a sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 marzo 1938-XVI, col quale si è nominato l'avv. Cesare Del Nero commissario liquidatore della Cassa suindicata;

Considerato che in seguito al trasferimento di residenza da parte del predetto commissario liquidatore occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Rinaldo Rapella di Isidoro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Morbegno, avente sede nel comune di Morbegno (Sondrio) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Cesare Del Nero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2638)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione di 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica ad un corso d'integrazione per il conseguimento della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1605;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di n. 50 ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, provvisti del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante, ad un corso d'integrazione della durata di un anno scolastico, che avrà inizio presso la Scuola di applicazione della Regia aeronautica presumibilmente nel settembre 1940-XVIII, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, i quali siano in possesso del brevetto militare di aeroplano o di idrovolante e:

1) siano inscritti al P. N. F.;

2) non abbiano superato il 26° anno alla data del presente decreto;

3) abbiano 20 mesi di anzianità di brevetto militare alla data 1° luglio 1940;

4) abbiano ottenuto la classifica di *scelto* nelle ultime note caratteristiche, per gli ufficiali che si trovino nella posizione di congedo; per quelli in servizio la stessa classifica dovrà risultare dal rapporto che le autorità aeronautiche dovranno allegare alla domanda. Per i reduci dell'Africa Orientale e della Spagna la classifica nelle ultime note dovrà essere non inferiore a buono con 3, purchè, a criterio discrezionale del Ministero, il loro comportamento in guerra lasci presumere trattarsi di elementi di sicuro affidamento;

5) abbiano la classifica di volo di almeno 17/20;

6) siano alla data del presente decreto, in servizio temporaneo, in qualità di pilota, nella Regia aeronautica, ovvero, se in servizio temporaneo con mansioni aeroportuali o nella posizione di congedo, siano stati dichiarati addestrati od allenati in almeno uno degli anni 1938-1939;

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale e commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Art. 3.

Gli ufficiali subalterni di complemento che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo debbono presentare, se in servizio, al proprio comandante di reparto, e se in congedo al comandante del rispettivo Centro leva e reclutamento, regolare domanda in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Ufficio concorsi - non oltre il 15 agosto unendovi i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto, per riassunto, dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato ai sensi del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

3) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero - qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile - dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di stato libero, o di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

6) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci giovanili, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicanti l'anno, il mese e il giorno della inscrizione;

7) titolo di studio;

8) documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di meriti i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 dicembre 1935, n. 2111;

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati, ed indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) (eccetto l'atto di matrimonio) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano in servizio temporaneo sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui ai nn. 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 4.

I Comandi, ricevute le domande ne faranno constare la data di presentazione e vi daranno corso per via gerarchica con tutta sollecitudine, unendovi: copia dello stato di servizio, il libretto personale e il libretto di volo; copia del verbale dell'ultima visita psicofisiologica e, per gli ufficiali in servizio temporaneo, un dettagliato rapporto informativo sul servizio prestato che, a conclusione dovrà esplicitamente dichiarare se l'aspirante, per contegno, carattere, autorevolezza, cultura generale e professionale sia ritenuto idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente in servizio parmanente effettivo nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Le autorità superiori dovranno anche esse esprimere in merito alle domande il loro parere favorevole.

Le domande con tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero inderogabilmente entro 15 giorni dopo quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito anche se presentate tempestivamente.

E' però facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quei concorrenti le cui domande, presentate complete entro il termine predetto, siano pervenute al Ministero posteriormente, purchè non siano ancora cominciati gli esami

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso comunque di fare riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni o presso il Ministero od altri Enti aeronautici

La mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso, verranno chiamati presumibilmente nel settembre p. v. a sostenere i seguenti esami:

1) una prova scritta di composizione italiana;

2) una prova orale di matematica;

in conformità dei programmi contenuti nella circolare n. 191 del Giornale ufficiale del 1926 ed allegati al presente bando di concorso.

Per essere giudicati ammissibili al corso d'integrazione i concorrenti dovranno riportare una media complessiva di almeno 12/20 con una votazione nelle singole prove non inferiore ai 10/20.

La graduatoria dei concorrenti verrà stabilita in base alla somma aritmetica delle singole classifiche riportate nell'esame scritto e nell'orale alla quale verranno aggiunti eventualmente:

a) tre punti per il diploma di laurea;

b) sei punti per ogni medaglia d'oro al V. M. o V. A.;

c) tre punti per ogni medaglia d'argento al V. M. o V. A.;

d) due punti per ogni medaglia di bronzo al V. M. o V. A.;

e) un punto per ogni croce di guerra al V. M.;

f) tre punti per ogni promozione per merito di guerra.

I punti di cui sopra sono cumulabili fra loro.

A parità di classifica si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni.

L'esame scritto avrà luogo nella località e nel giorno da stabilirsi dal Ministero. Qualora detto esame abbia luogo in località diverse, il tema sarà formulato dal Ministero e trasmesso in busta sigillata a tutti gli Enti aeronautici presso cui si svolgerà l'esame; lo svolgimento di esso avrà luogo sotto la sorveglianza di apposita Commissione di vigilanza, che sarà direttamente nominata dall'Ente interessato e che dovrà attenersi a quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 delle norme approvate con decreto Ministeriale 16 dicembre 1932 (circolare n. 29 del Giornale ufficiale 1933). I lavori, in busta sigillata, saranno, a cura dell'Ente interessato, trasmessi al Ministero, il quale provvederà a farli recapitare al presidente della Commissione esaminatrice che verrà nominata con successiva determinazione ministeriale

Quest'ultima Commissione procederà, alla revisione di tutti i lavori scritti, alla votazione, allo espletamento degli esami orali, alla formazione della graduatoria ed alla trasmissione degli atti al Ministero (Direzione generale del personale militare) giusta quanto disposto dagli articoli 14, 15 16, 17 e 18 delle norme suddette.

I candidati non idonei e quelli classificati oltre il numero dei posti messi a concorso saranno rinviati - se in servizio ai Reparti di provenienza.

I vincitori, prima dell'ammissione al corso, verranno sottoposti a visita psicofisiologica per accertare la loro idoneità incondizionata al volo e al servizio militare in patria ed in colonia.

Coloro che siano riconosciuti anche temporaneamente non idonei non verranno ammessi al corso e, in loro luogo, saranno ammessi, seguendo l'ordine di graduatoria, altrettanti candidati classificati idonei dal 51° in poi.

Art. 7.

Gli ufficiali vincitori del concorso saranno ammessi al corso di integrazione col grado rivestito.

Alla fine del corso, coloro che non supereranno i prescritti esami al primo scrutinio potranno essere ammessi ad un solo esame di riparazione di secondo scrutinio, purchè non siano stati riprovati in più di tre materie.

Al termine del corso d'integrazione gli idonei in ciascuna sessione saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, con le modalità previste dall'art. 7 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di allontanare dalla scuola di applicazione della Regia aeronautica, su proposta del Comando dell'istituto, quegli allievi che per deficienza negli studi o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che avranno determinato tale provvedimento

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(2628)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.